



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12954 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fabiola Incocciati, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 58;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Rosa Maria Privitera, domiciliataria *ex lege* in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione della Regione Lazio n. G09986 del 23.07.2019 e del relativo allegato A, intitolata "Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale nel Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di

formazione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica Servizio NUE 112, categoria C, posizione C1;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 aprile 2020 e nei limiti dell'interesse della ricorrente:

- della Determinazione n. G02005 del 26 febbraio 2020, recante “*Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico. Scorrimento graduatoria*”, nella parte in cui non dispone l'assunzione della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la Determinazione della Regione Lazio n. G09986 del 23 luglio 2019 e del relativo allegato A, intitolata “*Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale*” nel “*Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione C*” nella parte in cui assegnano alla ricorrente il punteggio di 14 e non di 20, come da esito del “*Test di addestramento pratico*”, nella parte in cui esclude la ricorrente dal novero dei vincitori;

- che, con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugna la Determinazione n. G02005 del 26 febbraio 2020, recante “*Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di*

personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1. Scorrimento graduatoria”, nella parte in cui non dispone l’assunzione della ricorrente;

- che, in particolare, la ricorrente contesta il punteggio attribuitole alla seconda prova di verifica intermedia, relativa al secondo test di addestramento teorico pratico nel quale, alla soluzione proposta per la seconda situazione evento, le è stato attribuito dalla Commissione esaminatrice il punteggio di 4 su 10;

- che, con ordinanza 27 novembre 2019, n. 7725 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare;

- che, con ordinanza 21 febbraio 2020, n. 718, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo le ragioni della ricorrente tutelabili tramite la sollecita trattazione del merito e invitando pertanto il TAR a disporre la fissazione dell’udienza;

- ritenuto, ai fini della decisione di merito, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti nonché degli estremi del presente provvedimento, incombente da eseguirsi, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima *Quater*), dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia, per la trattazione di merito del ricorso, all’udienza pubblica del 23 marzo 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

Alessandro Tomassetti

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.